



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 maggio 2011 (30.05)
(OR. en)**

9730/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0259 (COD)**

**CODEC 753
CODIF 22
AGRI 342
CONSOM 69
PE 210**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (codificazione) - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 9-12 maggio 2011)

I. INTRODUZIONE

A norma dell'articolo 86 del regolamento interno del Parlamento europeo, la relazione di Sajjad KARIM (ECR-UK) è stata adottata senza emendamenti e senza discussione.

II. VOTAZIONE

La risoluzione legislativa del Parlamento europeo è riportata in allegato.

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (codificazione) (COM(2010)0506 – C7-0285/2010 – 2010/0259(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0506),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0285/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2010¹,
 - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi²,
 - visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0095/2011),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 54 del 19.2.2011, pag. 34.

² GU L 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare³ è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese⁴. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
- (3) Gli scambi di derrate alimentari occupano un posto molto importante nel mercato interno.
- (4) L'indicazione della partita alla quale appartiene una derrata alimentare risponde alla preoccupazione di garantire una migliore informazione sull'identità dei prodotti. Essa costituisce pertanto una fonte di informazione utile, quando certe derrate sono oggetto di controversie o presentano un pericolo per la salute dei consumatori.
- (5) La direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁵, non prevede indicazioni relative all'identificazione delle partite.
- (6) A livello internazionale, il riferimento alla partita di fabbricazione o di condizionamento delle derrate alimentari preconfezionate costituisce un obbligo generalizzato. L'Unione è tenuta a contribuire allo sviluppo del commercio internazionale.

¹ GU C 54 del 19.2.2011, pag. 34.

² Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011.

³ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

⁴ Cfr. allegato I, parte A.

⁵ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

- (7) È pertanto opportuno prevedere le norme, di carattere generale e orizzontale, che devono presiedere alla gestione di un sistema comune di identificazione delle partite.
- (8) L'efficacia di un tale sistema dipende dalla sua applicazione alle diverse fasi della commercializzazione. È tuttavia opportuno escludere taluni prodotti ed operazioni, soprattutto quelle che hanno luogo all'inizio del circuito di commercializzazione dei prodotti agricoli.
- (9) Conviene tener conto che il consumo immediato dopo l'acquisto di alcune derrate alimentari, come i gelati alimentari in porzioni individuali, rende inutile l'indicazione della partita direttamente sulla confezione individuale. Tuttavia per questi prodotti l'indicazione della partita deve figurare obbligatoriamente sulle confezioni multiple.
- (10) La definizione di partita implica che varie unità di vendita della stessa derrata alimentare presentino caratteristiche praticamente identiche di produzione, fabbricazione o condizionamento. Questa definizione non deve pertanto applicarsi a prodotti presentati alla rinfusa o a prodotti che, per la loro specificità individuale o il loro carattere eterogeneo, non si possono considerare come un insieme omogeneo.
- (11) Data la diversità dei metodi di identificazione utilizzati, spetta all'operatore economico individuare la partita e apporvi la dicitura o la marca corrispondente.
- (12) Tuttavia per soddisfare le esigenze di informazione per le quali è stata concepita, è essenziale che tale dicitura sia facile a distinguersi e possa venire chiaramente riconosciuta come tale.
- (13) Il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo, conformemente alla direttiva 2000/13/CE, possono fungere da indicazione che consente di identificare la partita, a condizione che siano segnalati in modo preciso.
- (14) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

- 1. La presente direttiva concerne l'indicazione che consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
- 2. Si intende per «partita», ai sensi della presente direttiva, un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o condizionate in circostanze praticamente identiche.

Articolo 2

- 1. Una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un'indicazione come prevista dall'articolo 1, paragrafo 1.
- 2. Il paragrafo 1 non si applica:
 - a) ai prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:
 - i) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio,

- ii) avviati verso organizzazioni di produttori, o
 - iii) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
- b) quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono confezionate, sono confezionate su richiesta dell'acquirente o sono confezionate ai fini della loro vendita immediata;
- c) alle confezioni o ai recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm²;
- d) alle porzioni individuali di gelato alimentare. L'indicazione che consente di identificare la partita deve figurare sulle confezioni multiple.

Articolo 3

La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o condizionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all'interno dell'Unione.

Le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono determinate e apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati operatori. Esse sono precedute dalla lettera «L», salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni di etichettatura.

Articolo 4

Quando le derrate alimentari sono confezionate, l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'occorrenza la lettera «L» figurano sull'imballaggio confezionato o su un'etichetta che ad esso si accompagna.

Quando le derrate alimentari non sono confezionate, le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'occorrenza la lettera «L» figurano sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali.

Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

Articolo 5

Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano nell'etichettatura, l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell'ordine almeno il giorno e il mese.

Articolo 6

La presente direttiva si applica fatte salve le indicazioni previste dalle disposizioni specifiche dell'Unione.

La Commissione pubblica ed aggiorna l'elenco delle disposizioni in questione.

Articolo 7

La direttiva 89/396/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 7)

Direttiva 89/396/CEE del Consiglio	(GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21)
Direttiva 91/238/CEE del Consiglio	(GU L 107 del 27.4.1991, pag. 50)
Direttiva 92/11/CEE del Consiglio	(GU L 65 dell'11.3.1992, pag. 32)

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 7)

Direttiva	Termine di attuazione
89/396/CEE	20 giugno 1990*
91/238/CEE	—
92/11/CEE	—

* Ai sensi dell'articolo 7, primo comma della direttiva 89/396/CEE, come modificata dalla direttiva 92/11/CEE:

"Gli Stati Membri, dove necessario, modificano le proprie leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative in modo da:

- consentire la commercializzazione dei prodotti conformi alla presente direttiva non oltre il 20 giugno 1990,
- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 1992. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte."

ALLEGATO II

Tavola di Concordezza

Direttiva 89/396/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafi 1 e 2	Articolo 2, paragrafi 1 e 2
Articolo 2, paragrafo 3	—
Articoli da 3 a 6	Articoli da 3 a 6
Articolo 7	—
—	Articolo 7
—	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
—	Allegato I
—	Allegato II